STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 6

Modalità dell'assunzione

Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso nelle qualifiche iniziali indicate nella annessa tabella (allegato n. 4), salve le eccezioni previste da leggi speciali, dai comma seguenti e dal successivo art. 7. In forza di convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e quello della difesa, possono avvenire assunzioni di ex militari tecnici specializzati, arruolati dall'autorita' militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi e a regolamenti vigenti. Possono, altresi', essere assunti ex allievi di scuole professionali ferroviarie organizzate dal Ministero dei trasporti o di scuole professionali organizzate da altra Amministrazione statale, che abbiano superato i corsi in essi previsti, purche' vi siano stati ammessi previo esame di concorso. Le assunzioni di cui al secondo e terzo comma non possono, comunque, superare il 50 per cento dei posti annualmente disponibili nelle varie qualifiche di assunzione.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 26 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	I — Ammissione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-6-modalita-dell-assunzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it